

INTRODUZIONE

La tesi affronta le nuove problematiche emerse nel corso degli ultimi anni in materia di reati ambientali, muovendo da una preliminare analisi in ordine alle riforme intervenute in tale ambito in Italia, con particolare attenzione alle fattispecie dei c.d. eco-reati introdotti con la Legge n°68 del 2015. La ricerca offre spunti di riflessione relativamente all'introduzione della responsabilità dell'ente nel settore ambientale. Parimenti articolata risulta l'individuazione dei requisiti necessari affinché i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli enti risultino idonei ed efficaci in un'ottica di prevenzione della commissione delle fattispecie a tutela dell'ambiente. È il D.lgs. 231/2001 a prevedere che le persone giuridiche debbano adoperarsi in questo senso. Tale intervento legislativo, in particolare, avrebbe dovuto ricomprendere la responsabilità degli enti anche per i reati in materia ambientale, ma non fu così poiché le possibili difficoltà che le imprese avrebbero dovuto affrontare hanno indotto il legislatore a discostarsi dall'introdurre i reati ambientali nel catalogo delle fattispecie generatrici della responsabilità da reato degli enti. L'occasione per superare l'*impasse* l'ha creata la necessità di corrispondere agli obblighi comunitari, derivanti dalle direttive 2008/99 CE, sulla tutela penale dell'ambiente giungendo così all'emanazione del D.lgs. n. 121 del 2011, che si è tuttavia distaccato dai precetti madre di derivazione europea. Il legislatore italiano, infatti, anziché seguire le indicazioni comunitarie volte a costruire la responsabilità dell'ente attorno ad una serie di reati dichiaratamente di danno e pericolo concreto, puniti qualora commessi con intenzione o colpa grave, ha riproposto il sistema delineato dal codice dell'ambiente italiano, costruito in gran parte su fattispecie di natura formale e a pericolo astratto. L'analisi del D.lgs. 231/2001 proseguirà poi tenendo presente che, affinché la responsabilità dell'ente sorga, occorre che il reato presupposto sia riconducibile all'ente sotto un duplice aspetto: oggettivo e soggettivo. Per quanto

riguarda il primo aspetto, l'articolo 5 del D.lgs. 231 del 2001 stabilendo il fondamentale presupposto di imputazione, prevede che il reato, commesso da determinati soggetti legati a vario titolo alla persona giuridica, comporta la responsabilità di quest'ultima solamente ove sia commesso "nel suo interesse o a suo vantaggio". Circa il profilo soggettivo, gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. n. 231 del 2001 individuano le qualifiche delle persone legate a vario titolo all'ente, distinte nelle due fondamentali categorie di "soggetti in posizione apicale" e "soggetti sottoposti all'altrui direzione", statuendo in tal modo che, oltre all'interesse o vantaggio dell'ente, è necessario che sussista un rapporto qualificato tra *societas* e autore del reato. L'elaborato proseguirà con l'analisi della legislazione americana in materia penale ambientale e della relativa casistica più famosa in giurisprudenza: disastri di *Love Canal* e della *Valley of Drums*. Il capitolo in questione (il secondo) si concentrerà su di un provvedimento in particolare: CERCLA (*The Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act*). Comunemente noto come "*Superfund*", emanato dal Congresso l'11 dicembre 1980. Questa legge ha creato una tassa sulle industrie chimiche e petrolifere e ha fornito un'ampia autorità federale per rispondere direttamente a rilasci o minacce di rilasci di sostanze pericolose che potrebbero mettere in pericolo la salute pubblica o l'ambiente. In relazione alla legislazione americana ed alla casistica sarà attuato un confronto tra questa e la disciplina italiana, provando ad individuare (se vi sono) analogie e differenze tra queste e precisando il diverso approccio al concetto di "disastro ambientale".

Per quanto riguarda i casi di disastro innominato di matrice italiana, invece, saranno analizzati i casi di Bussi sul Tirino, Porto Marghera ed il caso Eternit, cercando di comprendere quali siano gli ostacoli che in sede processuale vengono incontrati dal giudice, in particolare nell'accertamento del nesso causale tra condotta posta in essere ed evento lesivo.

In conclusione, nell'ultimo capitolo dell'elaborato ci si soffermerà sulla possibilità che si possano raggiungere cambiamenti all'interno della disciplina italiana cominciando da una più precisa individuazione del ruolo dell'ente nella prevenzione del reato, comprendendo quali siano quei fattori dai quali l'identificazione di questo ruolo non può prescindere.

Il contenuto dell'elaborato, poi, specialmente nel terzo ed ultimo capitolo, mette in luce aspetti problematici che il nostro legislatore ha finora mancato di risolvere ed in virtù dei quali, in sede processuale, viene meno la concretizzazione di quella logica premiale (*carrot and stick approach*) di cui si caratterizza il D.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi derivanti da reato.

La suddetta analisi viene sempre condotta senza mai distogliere lo sguardo dalla disciplina statunitense in merito a questo particolare aspetto della materia, siccome proprio sui cd. "*compliance programs*" dell'ordinamento giuridico nord-americano si fondano i contenuti del modello di organizzazione e gestione dell'ente così come stabilito nel decreto legislativo più volte citato.

Capitolo 1

Disciplina italiana in materia di responsabilità degli enti per la commissione di reati ambientali.

Sommario: 1. L'approdo al D.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità aziendale. 1.2 L'estensione della responsabilità degli enti in materia di reati ambientali: i reati-presupposto previsti nell'articolo 25-*undecies* del D.lgs. n° 231/2001. 2. D.lgs. 121/2011 in attuazione delle Direttive dell'Unione Europea in materia penale ambientale. 2.1. Introduzione del Titolo VI-bis nel codice penale attraverso la Legge n°68/2015. 2.2. Critiche alle Legge n°68/2015 in relazione ai risultati che avrebbe dovuto raggiungere.

1. L'approdo al D.lgs. 321/2001 in materia di responsabilità aziendale.

Il concetto di “ambiente” è qualificato dalla Costituzione come valore, il che implica l'interesse dello Stato e dei cittadini alla sua salvaguardia¹.

L'interesse dello Stato è quello di rispettare e seguire l'*input* offerto da alcune direttive comunitarie (in particolare, la direttiva 2008/99 sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale e la direttiva 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi).

La ricerca che segue si concentrerà sullo studio della responsabilità aziendale in Italia e per fare ciò è necessario puntare l'attenzione, innanzitutto, sull'analisi del D.lgs. 231/2001 e delle sue modificazioni nel corso degli anni.

Superato il principio “*societas delinquere non potest*” ha fatto ingresso nel nostro ordinamento, appunto, il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (un provvedimento che, dunque, ha una etichetta amministrativa, ma una natura penale rinvenibile negli articoli 2 e 3 in particolare).

Con la Legge n° 300/2000, dunque, il Parlamento italiano ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

¹ La Costituzione ha sempre garantito una tutela, anche se indiretta, al bene ambiente attraverso una serie di norme a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), del pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.), del paesaggio (art. 9 Cost.), della salute (art. 32 Cost.) e dell'utilità sociale (art. 41 Cost.). Con la riforma costituzionale, avvenuta a seguito dell'emanazione della legge Cost. n. 3 del 2001, ha fatto ingresso nella Costituzione il termine “ambiente” e, specificamente, nell'art. 117, comma, 2, lett. s), ove viene riservata allo Stato la competenza esclusiva in materia di “*tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*”.

Ancor prima di passare ad uno studio approfondito del decreto si ricordi che, inizialmente, allontanandosi dalle disposizioni previste dal Parlamento, il Governo non ha inserito nel novero dei “reati-presupposto”, per i quali vi è responsabilità amministrativa degli enti, proprio i reati ambientali.

La situazione normativa rimase tale sino all’introduzione del D.lgs. 121/2011, la cui analisi si rimanda al paragrafo successivo, (emanato in attuazione della direttiva 2008/99 dell’Unione Europea – allora CE), con il quale è stato introdotto l’articolo 25-*undecies* all’interno del D.lgs. ora in esame.

Con particolare riguardo alle implicazioni sul tema qui affrontato (il ruolo degli enti in materia penale ambientale) è opportuno richiamare l’attenzione sugli articoli 2 e 3 del decreto in questione.

L’Articolo 2 del decreto esprime quello che si chiama “principio di legalità”² e afferma che la società non può essere ritenuta responsabile di un fatto costituente un reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a tale reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge che entra in vigore prima della commissione del fatto. Non si vede qui solamente il principio di legalità, ma anche il principio di irretroattività. Ciò significa che qualsiasi modificazione legislativa (che abbia funzione incriminatrice) può riguardare solo fatti futuri.

Per quanto riguarda la responsabilità delle imprese, l’introduzione di un nuovo tipo di crimine nel catalogo dei reati presupposto deve sempre qualificarsi come una “nuova incriminazione”: anche quando un fatto è già stato previsto come reato in relazione alle persone fisiche, può essere considerato come un reato presupposto di responsabilità aziendale (quindi ci si riferisce espressamente all’ente, la persona giuridica) solo dopo la sua introduzione nel catalogo dei “reati societari” e solo se si verificano le altre condizioni previste dal decreto.

Perché sia perseguibile dalla legge è necessario che il reato venga commesso interamente dopo l’entrata in vigore di quest’ultima.

Si ipotizzi l’introduzione di un nuovo caso di reato abituale, un reato che per sua definizione comprende molteplici comportamenti simili e la commissione del reato si avvera con il verificarsi dell’ultimo comportamento di questa serie: in tali circostanze, gli atti precedenti, che sono stati effettuati in assenza di una disposizione legislativa che li

² Per uno studio approfondito del suddetto principio si veda Rotolo G., *Riconoscibilità del precetto penale e modelli innovativi di tutela*, 2018.

vietasse, non possono essere messi in relazione con quelli avvenuti dopo l'entrata in vigore della legge. Non è sufficiente che l'ultimo atto si sia verificato una volta entrata in vigore la legge. Se così non fosse, allora, la rilevanza penale verrebbe attribuita anche ai comportamenti precedenti, ma così si violerebbe quello che è il principio di "non retroattività"³.

Vediamo ora l'articolo 3 del decreto: in linea con la disposizione sancita dall'articolo 2 del codice penale per le persone fisiche, stabilisce al paragrafo 1 che la società non può essere ritenuta responsabile per un fatto che secondo una legge successiva non costituisce più un crimine, o in relazione alla quale la responsabilità amministrativa della società non è più contemplata, e, se vi è stata una condanna, l'esecuzione e gli effetti giuridici di essa cesseranno.

È evidente ancora una volta, dunque, che sia necessario individuare il momento esatto in cui l'infrazione sia stata commessa perché si possa accertare la responsabilità dell'ente in relazione al fatto di reato. Viceversa, per quanto riguarda i reati commessi e conclusi, quindi completamente compiuti, prima dell'entrata in vigore della legge che introduce i reati ambientali nel Decreto 231, come già detto, non vi è alcuna responsabilità sociale ai sensi del D.lgs. 231/2001. In questo contesto, la questione centrale riguarda l'identificazione del "*tempus commissi delicti*": è necessario determinare in base a quale legge il fatto sia stato commesso. Inevitabilmente è necessaria una distinzione tra reati istantanei da un lato e reati abituali, dall'altro determinare la commissione del reato e l'identificazione della legge applicabile in caso di successione di leggi penali, nonché il momento esatto in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione.

A questo punto possiamo chiederci in che modo l'ente non può essere imputato responsabile del reato nel caso questo dovesse accadere. Proprio il decreto in esame è in grado di fornire risposta a questa domanda.

Si osservino in particolare l'articolo 6, comma 1, il quale recita: "Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

³ In merito al concetto di "inquinamento storico", per un più dettagliato studio, si veda l'analisi affrontata in Centonze F., Manacorda S., *Historical pollution*, 2017.

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).”

Il comma 2 asserisce che in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.”

Per comprendere la norma è necessario individuare i soggetti richiamati dall'articolo 6 e nominati dall'articolo 5 dello stesso decreto, questo sono i cosiddetti “soggetti apicali”. Il citato articolo 5, al primo comma, stabilisce la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Il secondo comma dello stesso articolo dispone che l'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. L'ente è, quindi, esente da responsabilità (così come appena analizzato all'articolo 5, comma 2) quando quegli stessi soggetti apicali (questi sono espressione della volontà sociale, per questo risulta difficile-ma non impossibile- una separazione tra questi e l'operato

dell'ente) abbiano, nel compimento del reato, agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Quei soggetti posti al vertice dell'ente, si presume allora, che siano responsabili (per il reato commesso) siccome esprimono la politica di gestione perseguita dall'ente. Ecco perché, in sede processuale, sarà l'ente stesso a dover dimostrare la sua estraneità al fatto e la sua volontà divergente da quella di questi soggetti.

Proseguendo nell'analisi della responsabilità dell'ente attraverso il suddetto Decreto necessitano di attenzione anche gli articoli 7 e 8. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, così recita il 1 comma dell'articolo 7.

Il 2 comma dello stesso afferma che in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il comportamento tipico e rispettoso della legge da parte dell'ente, dunque, è quello di occuparsi della prevenzione ed evitabilità del reato attraverso un modello efficace che si presume sia in grado di esserlo quando contenga i seguenti punti:

- una preliminare valutazione in ordine al rischio della commissione del reato, selezionando le attività più esposte a questo rischio;
- specifici protocolli in grado di riassumere e regolare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in funzione della prevenzione del rischio;
- le modalità di gestione delle risorse finanziarie che potrebbero essere il mezzo per la commissione dei reati;
- un sistema disciplinare che sia in grado di sanzionare il mancato rispetto delle indicazioni del modello⁴.

⁴ La relazione di accompagnamento al decreto, in merito alle previsioni degli articoli 6 e 7 circa i modelli organizzativi (i quali hanno lo scopo di escludere la responsabilità dell'ente sia per i reati commessi da soggetti apicali sia da soggetti non apicali) riferisce: *“Piuttosto che sancire un generico dovere di vigilanza e di controllo dell'ente sulla falsa riga di quanto disposto dalla legge delega[...], si è preferito riempire tale dovere di specifici contenuti: a tale scopo un modello assai utile è stato fornito dai Compliance Programs, da tempo funzionanti negli Stati Uniti. All'ente viene in pratica richiesta l'adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio di reato e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati. Requisito indispensabile perché dall'adozione del modello stesso derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che esso venga anche efficacemente attuato; l'effettività rappresenta, dunque, un punto qualificante e irrinunciabile del nuovo sistema di responsabilità.”* Ritroviamo, dunque, all'interno del decreto riferimenti a procedure appartenenti ad un ordinamento giuridico straniero, quello nord-americano in particolare.

Il modello prevede, poi, così come affermato dal comma 3, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. È come se, dunque, l'ente ricoprisse una posizione di garanzia e di controllo in merito alla commissione dell'illecito da parte dei suoi dipendenti. La logica del D.lgs. 231/2001 è stata quella di non individuare solamente un obiettivo punitivo (qualora il reato dovesse essere commesso), ma anche funzionale: quando si intraprendono delle attività pericolose (naturalmente lo sono le attività industriali, ma non solo) è necessario adottare delle regole cautelari, se queste non si adottano l'ente è in colpa per il verificarsi dell'illecito. Sarà il giudice poi, in caso di commissione del reato, a giudicare l'idoneità del modello scelto dall'ente a prevenire la commissione del reato quando questo l'abbia utilizzato. In particolare, bisogna ricordare che gli articoli 6 e 7 presuppongono l'esistenza di un "organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" cui deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e gestione previsti perché si possano prevenire i reati. A questo obbligo di prevedere un organismo di controllo si sottraggono gli enti di piccola dimensione, poiché per questi il 3 comma dell'articolo 6 prevede che le funzioni dell'organismo siano svolte direttamente dall'organo dirigente.

Il 4 comma chiarisce cosa richieda una efficace attuazione del modello:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'articolo 8, rubricato "Autonomia delle responsabilità dell'ente", stabilisce quali siano gli altri casi in cui sussiste la responsabilità dell'ente, ovvero sia quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Il secondo comma stabilisce: "Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione."

Al terzo comma dell'articolo in esame troviamo la possibilità per l'ente di rinunciare all'amnistia. Analizzate le disposizioni del decreto, sembrerebbe che

l'individuazione di specifiche ipotesi per quali l'ente sia responsabile ed i modelli che questo è necessario che segua per poter evitare e prevenire il reato siano sufficienti per permettere alla persona giuridica di non incorrere in responsabilità amministrativa, ma è davvero così?

Se da un lato è importante individuare quali siano i soggetti apicali e non, in modo da comprendere quale ruolo sia rivestito da ciascun soggetto che costituisce l'ente, dall'altro non bisogna dimenticare che questi, non solo sono parte di una realtà corporativa, ma assumono, lavorando all'interno di questa, lo stesso profilo psicologico della medesima. Per comprendere meglio il concetto: movimenti di ricerca criminologica e sociologica a livello mondiale hanno rilevato come il crimine commesso dalle singole persone fisiche all'interno di una realtà corporativa ha a che fare anche con il contesto nel quale le persone fisiche lavorano ed i valori e principi che questa acquisisce in questo contesto determinano le condotte illecite dei singoli. Più persone, dunque, sono parte dello stesso "comportamento collettivo", ma all'interno dell'organizzazione è necessario ricordare che ad ogni singola persona è affidato un singolo segmento dell'attività siccome l'ente è una realtà gerarchicamente costruita.⁵

Inoltre, che si parli di soggetti apicali o non apicali, se un reato presupposto viene commesso, in entrambi i casi è chiaro che l'ente non abbia adottato un modello idoneo secondo l'idoneità che un modello di prevenzione deve avere sulla base del D.lgs. 231/2001. Questo significa che in entrambi i casi, in seguito alla commissione del reato, si imputa alla persona giuridica di non aver adottato l'esatto modello cautelare che fosse in grado di impedire che l'illecito si verificasse.

Nel valutare l'idoneità di questo modello il giudice dovrà ricostruire ex post proprio quelle regole idonee alla prevenzione ed evitabilità del reato commesso.

Come fare ciò? In che modo il giudice può ricostruirlo? Non essendoci un corpus di conoscenze consolidate, quindi manuali, protocolli, sui quali il giudice può basare la sua ricostruzione è particolarmente difficile per quest'ultimo affermare con certezza che l'ente abbia adempiuto all'onere di individuare il giusto modello per evitare l'illecito. Se in sede processuale è complicato verificare che quell'illecito fosse prevedibile ed evitabile, altrettanto complicato è rispondere alla domanda: "se l'ente avesse attuato realmente quel modello, l'evento si sarebbe verificato comunque?". Ciò significa che

⁵ Si veda a tal proposito Centonze F., *La normalità dei disastri tecnologici*, 2004, p.202 e seguenti.

dovrà anche esservi certezza che quel modello concretamente utilizzato dall'ente, quando utilizzato, fosse in grado non solo di prevenire ed evitare, in generale, quei reati ambientali dalla legge previsti, ma in particolare il reato verificatosi. Proprio le problematiche legate al ruolo degli enti nell'applicare un modello che sia in grado di soddisfare quanto la legge richiede e il verificarsi del rischio tipico quandanche il modello sia correttamente attuato saranno oggetto di studio nei capitoli successivi. In particolare, nel secondo capitolo, in un raffronto tra la disciplina americana e quella italiana in materia penale ambientale, saranno analizzati alcuni dei più famosi casi di illecito ambientale commesso da realtà corporative cercando di individuare quali siano e se vi siano differenze d'approccio all'illecito ambientale da parte delle due diverse discipline.

1.2. L'estensione della responsabilità degli enti in materia di reati ambientali: i reati-presupposto previsti nell'art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/ 2001.

Il D.lgs. 231/2001 ha subito un ampliamento della disciplina attraverso l'introduzione dell'articolo 25-undecies, rubricato "reati ambientali", aggiunto dal D.lgs. 121/2011 e poi riformato dalla Legge n°68/2015. Nel 2011 è possibile intravedere un tentativo di fornire una risposta criminale al problema dei reati ambientali commessi dalle società, come espressione tipica della criminalità corporativa.

Perché è stato introdotto l'articolo 25-undecies nel D.lgs. 231/2001? È già stato osservato che proprio grazie alla sua introduzione, tra i reati ad oggi inclusi nel catalogo dei cosiddetti reati presupposto, vi sono numerosi reati nel campo dell'inquinamento dell'acqua, del suolo e dell'aria, nonché la mancata riparazione dei siti (reati già previsti da Testo Unico Ambientale, D.lgs. 152/2006), dunque reati di matrice ambientale.

Questi nuovi punti rappresentano una svolta, dunque, che è stata operata attraverso questa azione legislativa, la quale ha da un lato rappresentato un primo tentativo di fornire una soluzione al problema dei reati ambientali commessi dalle società (come espressione tipica della criminalità corporativa), dall'altro però non è stata in grado (secondo alcuni studiosi)⁶ di affermare in maniera definitiva un'efficace disciplina in grado di essere al passo con le stesse disposizioni che la direttiva 2008/99 prevedeva.

Non è solo, dunque, sufficiente per l'ente adottare un modello che sia in grado di prevenire ed evitare reati, ma è anche fondamentale (da parte dell'ordinamento giuridico)

⁶ Si veda Plantamura V., *Responsabilità individuali e degli enti nel d.lgs. 7 luglio 2011*, in *Riv. trim. dir. pen.ec.*, 2011, p.121.